

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 11/12/2024, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile iscritta al n. 301/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE e vertente

TRA

_____ *;

ATTORE

E

_____ *;

CONVENUTO

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti costituite;

PREMESSO IN FATTO CHE

1. _____ ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il geometra _____ chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma di € 60.000,00 – oltre interessi e rivalutazione monetaria – a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta negligente ed imperita serbata dal professionista nell'espletamento del mandato conferitogli da _____ (padre dell'attrice), avente ad oggetto la redazione di un frazionamento catastale di un fabbricato di proprietà del committente, la cui erronea esecuzione avrebbe determinato – a suo dire – la soccombenza in giudizio di _____ in una serie di giudizi civili instaurati contro gli eredi della germana Bosco Angela Rosa, in relazione ad una contro-versia possessoria avente ad oggetto un'asserita corte comune circostante il fabbricato in comproprietà tra le sorelle _____ e _____.

In particolare, secondo l'assunto attoreo, sussisterebbe un nesso di causalità tra l'esito sfavorevole dei giudizi civili promossi avverso gli eredi di Bosco Angela Rosa e gli elaborati peritali erroneamente redatti dal convenuto, dai quali emerge – come confermato anche dal c.t.p. ing. Silvio Danese – una discrasia tra “la pratica catastale di inserimento mappa del fabbricato in oggetto ed il suo successivo frazionamento”. Ed infatti, nella citata pratica di inserimento mappa, “il geom. Michele Spadaccino riportava l'area identificata al foglio 6, particella 41, quale pertinenza dell'intero fabbricato, mentre, nel successivo frazionamento, riportava, su parte della stessa area, la piantina del piano terra del fabbricato in questione e del relativo terrazzo pertinenziale”.

Sulla base delle deduzioni e argomentazioni in sintesi riferite, l'attrice ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare e accertare la responsabilità professionale del convenuto e, conseguentemente, di condannarlo al risarcimento dei danni per inesatto adempimento della prestazione professionale svolta, quantificati nella somma innanzi indicata, oltre al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.

2. Si è costituito in giudizio _____, il quale ha contestato la fondatezza della domanda ed ha concluso per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di causa. Alla prima udienza del 06.11.2024, la parte convenuta ha tempestivamente eccepito che il procedimento di mediazione non è stato correttamente attivato dalla parte a ciò onerata, in quanto la stessa ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo che non ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, in violazione dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/10. Sulla scorta di tali rilievi, ha insistito per la declaratoria di improcedibilità della domanda.

3. A questo punto, il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni sulla sola questione preliminare della improcedibilità della domanda per la irrituale instaurazione della procedura di mediazione da parte della attrice.

RITENUTO IN DIRITTO CHE

1. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione relativa alla improcedibilità della domanda giudiziale, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta all'udienza del 06.11.2024, celebratasi dopo che si è concluso negativamente il procedimento di mediazione.

Dalla disamina del verbale del 02.02.2024, relativo al primo incontro tra le parti nell'ambito del procedimento di mediazione n. 02/2024, emerge che la procedura è stata instaurata da _____ innanzi all'organismo di mediazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ChietiPescara, presso la sede di Pescara.

2. Orbene, la questione giuridica che occorre risolvere concerne il dubbio se, nel procedimento di mediazione – il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 4, 5 e 8 dello stesso – in caso di proposizione della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo che non ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, il tentativo possa comunque ritenersi ritualmente esperito e la sottesa condizione di procedibilità della domanda legittimamente avvertita, ovvero se la mediazione debba considerarsi non legittimamente svolta, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

3. La disposizione del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, è quella di cui al comma 1 dell'art. 4, il quale statuisce che: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. [...] La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. [...]”

Il richiamo al “luogo del giudice territorialmente competente” consente di affermare che, nella determinazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione, la norma ha inteso operare un rinvio alle regole del codice di procedura civile contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice (artt. 18 – 30 bis c.p.c).

Tale rinvio conferma la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra il luogo dell'organismo di mediazione ed il luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa.

Il significato della disposizione in esame è stato successivamente chiarito dalla Circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia, la quale ha stabilito che “la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre”. Ne consegue che il criterio di competenza territoriale è rispettato quando la sede principale dell’organismo o una sua sede secondaria si trovino all’interno di uno dei comuni ubicati all’interno del circondario del tribunale competente territorialmente, secondo le regole del codice di procedura civile.

In coerenza con la finalità deflattiva del processo, pacificamente riconosciuta allo strumento della mediazione sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, il meccanismo legislativo presuppone, dunque, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza, che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e, solo dopo, sia determinato l’organismo cui accedere in fase conciliativa, così da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (cfr., in tal senso, Cass., 02.09.2015, n. 17480).

L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 contiene un’eccezione alla regola appena analizzata: le parti possono, infatti, derogare alla regola sulla competenza territoriale dell’organismo di mediazione se si accordano in tal senso. Detto accordo può intervenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di mediazione e può assumere la forma scritta o essere concluso per *facta concludentia*. A tale ultimo fine, è sufficiente che la parte invitata alla mediazione partecipi al procedimento senza formulare eccezioni, anche se la parte che l’ha avviata ha presentato la domanda dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente, in tal modo aderendo e ratificando tacitamente la scelta della controparte.

4.1. L’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tuttavia, omette di disciplinare quali sono le conseguenze in caso di violazione di tale disposizione. Non essendo, dunque, espressamente stabilite le sanzioni per l’inosservanza dell’indicazione di competenza territoriale, le conseguenze sono state prospettate in via interpretativa dalla giurisprudenza.

Al riguardo, un primo orientamento ha ritenuto che, in caso di domanda di mediazione avanzata unilateralmente dinanzi ad organismo territorialmente incompetente, la conseguenza sia l’inefficacia della domanda: la richiesta di mediazione non produrrebbe alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (cfr. Trib. Foggia, 19 luglio 2021, n. 1831; Trib. Torino, 16 ottobre 2022, n. 2577; Trib. Milano, 13 gennaio 2023, n. 220; Trib. Piacenza, 30 gennaio 2023, n. 28; Trib. Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, 29 ottobre 2013).

Un diverso indirizzo giurisprudenziale opta, invece, per la soluzione secondo cui la domanda proposta ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, a tenore della regola fissata dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 15.02.2024, n. 405; Trib. Torino, 10.06.2022).

La soluzione della questione non può prescindere dalla individuazione della ratio della norma dettata dall’art. 4.

Non vi è dubbio che il criterio della competenza territoriale dell’organismo introdotto dalla disposizione in commento esiga una sorta di “giurisdizionalizzazione della mediazione” (che non significa, tuttavia, applicazione *tout court* delle regole processuali). Il richiamo anche in sede di mediazione (che si rammenta essere “non soggetta a formalità”, ex art. 3, comma 3) alle regole sulla

competenza dettate dal codice di rito evidenzia una coincidenza di interessi tutelati, nel processo come nella mediazione. A tal riguardo, non può dimenticarsi come in ambito processuale vige il principio, in forza dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, per tale dovendosi intendere quello competente (anche territorialmente) secondo le norme del codice di rito. La previsione di cui all'art. 4 conferma, quindi, la validità di detto principio costituzionale anche per una procedura alternativa al giudizio, quale è, appunto, la mediazione: ciò si giustifica in ragione dei diritti coinvolti e del carattere della mediazione come strumento alternativo al giudizio per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto quei diritti e quegli interessi (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 15.02.2024, n. 405).

Nella ricostruzione della ratio della norma esaminata, deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che l'applicazione alla mediazione dei principi processuali per l'individuazione della competenza territoriale risponde alla logica di consentire al convenuto di partecipare alla mediazione senza oneri eccessivi, che è perfettamente coerente con la finalità deflattiva dell'istituto (cfr., sul punto, Trib. Palmi, sentenza n. 77/24, secondo cui "la mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba avere sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza, sì da consentire al convenuto di partecipare senza oneri eccessivi"). È indubbio, infatti, che la finalità deflattiva dell'istituto sia strettamente connessa all'accessibilità del procedimento, e quindi alla vicinanza fisica (anche in caso di collegamento telematico) alla parte invitata a partecipare al procedimento di mediazione.

L'esigenza cui è sottesa la previsione dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 è, dunque, anche e soprattutto quella di favorire in funzione deflattiva la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, contrastando – al contempo – ogni forma di abuso o di strumentalizzazione dell'istituto attraverso il ricorso a pratiche che, pur essendo formalmente rispettose dell'obbligo normativo di previo esperimento del procedimento di mediazione, siano preordinate a scoraggiare la partecipazione della parte invitata, a causa della distanza intercorrente tra la sede dell'organismo prescelto ed il luogo di residenza delle parti o la sede dei loro interessi (cfr., in tal senso, Trib. Taranto, 03.04.2023, n. 791; Trib. Modena, 15.02.2024, n. 405).

4.2. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve concludersi che – indipendentemente dalla qualificazione del vizio da cui risulti essere affetta la procedura di mediazione instaurata dinanzi ad un organismo incompetente – sia che la si reputi inefficace che inesistente (tamquam non esset), detta inefficacia/inesistenza si traduce sempre e comunque nell'inidoneità della stessa a soddisfare la condizione di procedibilità, in tutti i casi in cui questa è prevista dalla legge.

Pertanto, concordemente con il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di merito (non risultando intervenute sul tema pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione), deve ritenersi che l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in un luogo diverso da quello del giudice competente non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr., Trib. Milano, 10.01.2023, n. 220; Trib. Civitavecchia, 06.03.2023, n. 245).

D'altra parte, come più volte affermato da questo tribunale, affinché possa ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione purchessia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra tutte quella che impone alla parte istante di rivolgersi ad un organismo di mediazione che abbia sede nello stesso luogo del giudice territorialmente competente, salvo diverso accordo tra le parti.

4. Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi esposti al caso di specie, deve – innanzitutto – prendersi atto che _____ ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo che non ha né la propria sede principale, né altre sedi secondarie presso alcuno dei comuni situati nel circondario del Tribunale di Vasto, che rappresenta il giudice territorialmente competente per la controversia successivamente proposta.

A tal fine, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dall'attrice, per cui la competenza territoriale dell'organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Chieti-Pescara sia estesa per legge a tutto il territorio delle Province di Chieti e Pescara, per il dirimente rilievo che l'unico dato che deve essere preso in considerazione, ai fini della verifica dell'osservanza del criterio di competenza territoriale fissato dall'art. 4 D.Lgs. n. 28/10, riguarda – come già detto – la presenza della sede principale o di eventuali sedi secondarie dell'organismo all'interno del circondario del tribunale successivamente adito per la controversia. Nel caso di specie, invece, è incontrovertibile che l'organismo di mediazione al quale è stata presentata la domanda di mediazione, pur avendo una competenza territoriale estesa a tutta la Provincia di Chieti, non abbia alcuna sede nel luogo del giudice presso il quale è stato incardinato il giudizio. Da ciò consegue che l'organismo di mediazione scelto da _____ non rientra tra quelli che potevano essere dalla stessa legittimamente aditi ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 28/10.

In secondo luogo, deve constatarsi che non risulta essere stato raggiunto alcun accordo tra le parti per derogare alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione prescelto, posto che la parte invitata non solo non ha partecipato al procedimento, ma anzi, in occasione della prima udienza, ha tempestivamente formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per irrituale svolgimento del procedimento di mediazione.

5.1. Sotto questo profilo, non coglie nel segno il rilievo di parte attrice circa la tardività dell'eccezione sollevata da _____ a causa della sua intempestiva costituzione in giudizio, per l'ovvia ragione che la contestazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione non segue le regole processuali dettate dall'art. 38 c.p.c. per l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e, pertanto, non è assoggettata al regime di preclusioni e decadenze dettate dal codice di rito per questo tipo di eccezione.

Al contrario, poiché – per le ragioni innanzi esposte – la violazione dei criteri di competenza territoriale dell'organismo di mediazione ha riflessi negativi sulla procedibilità della domanda giudiziale, la relativa eccezione può ben essere formulata dal convenuto (o rilevata d'ufficio dal giudice) entro il termine decadenziale della prima udienza, previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/10, esattamente com'è avvenuto nel caso di specie.

5.2. Neppure merita condivisione l'ulteriore osservazione critica di parte attrice, secondo la quale la contestazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione avrebbe dovuto essere effettuata nella fase stragiudiziale piuttosto che in quella giudiziale, tanto più che detta competenza sarebbe diventata derogabile dalle parti a seguito della cd. Riforma Cartabia.

Partendo dal presupposto che non è possibile assimilare la posizione della parte invitata alla mediazione che non partecipa al procedimento a quella della parte che resta contumace in giudizio e dovendo rifuggire la diffusa tendenza ad applicare analogicamente alla mediazione le norme che sovrintendono alla regolamentazione del processo, deve ritenersi che non solo non sussiste alcun obbligo giuridico per la parte invitata di segnalare l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione prescelto dalla controparte prima o in occasione della partecipazione al procedimento, ma che – anzi – la scelta della parte invitata di non comparire dinanzi ad un organismo di mediazione diverso da quello territorialmente competente (e magari avente una sede collocata a notevole distanza dal proprio luogo di residenza o domicilio) rientra tra i casi di giustificato motivo di mancata

partecipazione al primo incontro di mediazione, che – per un verso – preclude l'applicabilità delle conseguenze processuali di cui all'art. 12 bis D.Lgs. n. 28/10 e – per altro verso – legittima la parte che non ha inteso ratificare con la propria partecipazione la scelta di un organismo incompetente a sollevare fondatamente l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per irrituale svolgimento della procedura mediativa, entro il termine della prima udienza.

5.3. Da ultimo, non merita alcuna condivisione l'assunto difensivo di parte attrice, che pretende di sostenere l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/10, sul presupposto che la presente controversia avrebbe ad oggetto un contratto d'opera intellettuale piuttosto che un contratto d'opera manuale e, come tale, sarebbe esclusa dal novero delle fattispecie per le quali il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sul punto, è appena il caso di osservare come il D.Lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, incrementando le materie assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste anche le controversie relative ai contratti d'opera, senza operare alcuna distinzione tra contratti d'opera manuale e intellettuale.

Nel silenzio del dato normativo e posto il generico riferimento al contratto d'opera (indistintamente considerato), deve ritenersi anche in ragione della ratio ispiratrice della riforma, che è stata quella di estendere l'ambito di applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria – che le disposizioni di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 si applichino tanto al contratto d'opera manuale, quanto al contratto d'opera intellettuale, non essendo ravvisabile alcun parametro interpretativo che giustifichi una diversa soluzione restrittiva che escluda dall'ambito applicativo della nuova norma il contratto d'opera intellettuale.

5. Superate tutte le eccezioni ed argomentazioni difensive di parte attrice, sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, deve concludersi che la condizione di procedibilità della domanda di parte attrice non può ritenersi realizzata, poiché il procedimento di mediazione è stato espletato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 28/10. Da ciò deriva l'inevitabile conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

A tale ultimo riguardo, è priva di fondamento l'osservazione di parte attrice, in base alla quale, in caso di ritenuta irritualità dello svolgimento del procedimento di mediazione, il giudice, piuttosto che dichiarare l'improcedibilità della domanda, dovrebbe fare applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 ed assegnare un nuovo termine per la rinnovazione del procedimento di mediazione.

Tale soluzione interpretativa non appare assolutamente condivisibile.

In base alla disposizione innanzi richiamata, "il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".

Premesso che, a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, è stata abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità per il giudice di assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, deve osservarsi che la facoltà del giudice di concedere un rinvio dell'udienza nel rispetto dei termini di durata del procedimento di mediazione è circoscritta alle sole due ipotesi in cui la mediazione non sia mai stata esperita ovvero sia iniziata ma non ancora conclusa, mentre non si estende al diverso caso (come quello della fattispecie in esame) in cui il procedimento sia stato iniziato e concluso, ma in violazione delle disposizioni che

sovrintendono al suo regolare svolgimento. In tale ultimo caso, al giudice non resta che accertare se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta o meno e, in caso negativo, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale. Ogni diversa soluzione interpretativa (come quella propugnata da parte attrice) appare essere in contrasto con il dato testuale della norma, come recentemente riformata, che ha inteso limitare l'eccezionale potere del giudice di rinviare l'udienza alle sole due ipotesi di mediazione mai esperita ovvero ancora in corso.

6. Quanto al regime delle spese processuali, in considerazione della novità della questione giuridica trattata e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità sul tema, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per una compensazione integrale delle stesse tra le parti.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti di _____, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

DICHIARA improcedibile la domanda di cui in epigrafe;

DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

DISPONE che la presente sentenza sia allegata al verbale di udienza.

Così deciso in Vasto, l'11 dicembre 2024.

IL GIUDICE

dott. Fabrizio Pasquale